

agli agglomerati urbani, potranno avere anch'essi quella casa, che il DUCE, nel suo storico discorso, alla seconda Assemblea quinquennale del Regime, ha promesso ai rurali: « La casa, dove le generazioni possono vivere e durare nei secoli, come base sicura e immutabile della razza ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione del disegno di legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione e che è accettato dal Governo. Non è vero, onorevole Ministro Guardasigilli?

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, è accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ARTICOLO UNICO.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

Costituiscono proprietà comune le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprietà esclusiva, la rete della fognatura e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.

Le cose anzidette non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.

Qualora vi sia un titolo che disponga in modo diverso da quanto è stabilito nei comma precedenti, i diritti dei singoli condomini sono determinati dal titolo.

*L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissidenti.

Esse debbono essere notificate ai condomini assenti.

Qualora le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente può ricorrere al tribunale,

o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il tribunale.

Il reclamo all'autorità giudiziaria non è più ammesso qualora sia decorso un anno dalla data della deliberazione per i dissidenti o dalla data della notifica per gli assenti.

*Al primo comma dell'articolo 29 è sostituito il seguente:*

Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, è depositato entro 30 giorni presso l'Associazione territoriale della proprietà edilizia, per conoscenza degli interessati.

*All'articolo 30 è sostituito il seguente:*

Le norme del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini e per i loro successori a titolo universale o particolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (*Stampato n. 125-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Domando al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo accetta: il testo è concordato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura degli articoli nel testo concordato tra Commissione e Governo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Nessuno può esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica, nè fare parte di orchestre